

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 25/05/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 09/11/2011 ed estinto anticipatamente allo scadere della rata n. 51, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede all'Arbitro di condannare quest'ultimo al rimborso degli oneri anticipatamente versati e non maturati, nella misura di € 138,00 per commissione bancaria, € 4.324,92 per commissione di intermediazione, € 172,50 per spese di istruttoria ed € 577,29 a titolo di oneri assicurativi. Chiede inoltre il rimborso dell'ulteriore somma di € 400,00, corrispondente ad una rata erroneamente considerata come insoluta dall'intermediario, e la restituzione di € 3.712,20, quale quota non maturata degli interessi, calcolata a partire dalla data di estinzione del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce unicamente l'improcedibilità del ricorso, in ragione della propria cancellazione dall'Albo degli intermediari finanziari a far data dal 23/10/07.

DIRITTO

La controversia verte sul noto tema della mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota delle commissioni e degli oneri non maturati, corrisposti in occasione della



stipula di contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio, estinti anticipatamente.

La decisione può essere adottata, pertanto, sulla scorta dell'ormai consolidato orientamento dell'ABF (v. in particolare Coll. coord., dec. n. 6167/14), secondo il quale, posto che nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere senz'altro rimborsata la quota delle commissioni (comunque denominate) e dei costi non maturati nel tempo (cfr. art. 125-*sexies* TUB):

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile gli oneri e i costi imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quelli che maturano nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (*pro rata temporis*), dovendosi applicare la regola secondo cui tutte le commissioni continuative, pagate in anticipo al momento di conclusione del contratto, devono essere rimborsate per le quote imputabili alle rate non maturate (competenza economica);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio parimenti consolidato che siano rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cancellazione della resistente dall'Albo intermediari.

L'eccezione va respinta. Come quest'Arbitro ha avuto modo di stabilire, infatti, il momento rilevante ai fini della procedibilità del ricorso "è quello della data di presentazione del ricorso e della sussistenza, a quel tempo, dell'iscrizione del convenuto in uno degli albi di cui agli artt. 13, 114-bis, 114-*septies* TUB o negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 TUB (nel testo previgente alla riforma introdotta con il citato D. Lgs. n. 141/2010)" (Coll. coord., dec. n. 6683/2016). Posto che, nella specie, il ricorso è stato presentato nel mese di giugno del 2007, mentre il provvedimento di cancellazione è stato adottato dalla Banca d'Italia nel mese di ottobre dello stesso anno, l'eccezione non appare fondata.

Quanto alle varie voci di costo previste in contratto, questo Collegio ritiene che, in mancanza di una specifica descrizione delle medesime (non rinvenibile nella documentazione agli atti), debbano essere considerate *recurring* sia le commissioni bancarie (lett. F delle condizioni economiche) che le commissioni di intermediazione (previste dalla lett. G e dichiarate peraltro rimborsabili, nella misura fissa di € 5,50 per ogni rata non scaduta), potendosi invece considerare *up front* le spese di istruttoria (lett. A). Andrà inoltre restituita al ricorrente, sulla scorta del consolidato orientamento dei Collegi ABF, la quota non goduta del premio assicurativo, da quantificare, in assenza di prova circa l'esistenza di diverse pattuizioni contrattuali, secondo il criterio generale *pro rata temporis*.

Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto dei rimborsi già percepiti dal ricorrente (€ 379,50 per commissioni di intermediazione), si ritiene che quest'ultimo abbia

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

diritto alla restituzione della somma di € 4.660,71, oltre interessi legali dalla data di estinzione del finanziamento, come meglio specificata nella sottostante tabella:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>Commissioni bancarie</i>				240,00	138,00			138,00
<i>Commissioni di intermediazione</i>				7.521,60	4.324,92		379,50	3.945,42
<i>premio assicurativo</i>				1.003,98	577,29			577,29
Totale								4.660,71

Non può essere accolta, di contro, né la domanda di restituzione di una quota insoluta (non essendovi, agli atti del procedimento, alcuna evidenza documentale – ad es., buste paga del ricorrente - circa l'avvenuto addebito della somma in contestazione), né la domanda di rimborso degli interessi non maturati, sulla base del criterio proporzionale. Gli interessi non maturati, invero, vengono retrocessi dall'intermediario in occasione dell'estinzione anticipata del prestito sulla scorta del piano di ammortamento "alla francese", la cui legittimità è stata più volte riconosciuta dai Collegi dell'ABF (v. ABF Bari, dec. n. 4843/18; ABF Roma, dec. n. 67617/2017).

Conformemente al consolidato orientamento di quest'Arbitro, infine, non può essere disposta la rifusione delle spese di assistenza professionale, in ragione del carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.660,71, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI